COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE

BACHECHE COMUNALI.

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1.1 Il presente regolamento è volto a disciplinare la concessione di spazi nelle bacheche comunali per l'informazione pubblica, al fine di consentire alle espressioni organizzate maggiormente rappresentative della società civile di comunicare con la cittadinanza, nel rispetto del principio della par condicio.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

- 2.1 Oggetto del presente regolamento sono le bacheche, di proprietà comunale, destinate alla concessione gratuita a partiti politici e/o movimenti, organizzazioni sindacali, gruppi culturali, socio-assistenziali nonché alle associazioni sportive o di altra natura che non perseguano finalità di lucro, o la cui attività sia ritenuta di interesse pubblico e sociale, operanti sul territorio, che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al successivo art. 3.
- 2.2 Le bacheche sono attualmente 13, di cui 10 ubicate nel passaggio pedonale di Porta Bologna, 1 in Piazza Mercato ed 2 in Via Primaria.
- 2.3 Una bacheca posizionata in Via Primaria sarà riservata all'Amministrazione e ai gruppi consiliari, l'altra alle Associazioni che sostengono attività a livello comunale.
- 2.4 N. 4 bacheche posizionate nel passaggio pedonale saranno concesse, a seguito di apposita istanza a partiti politici e/o movimenti che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche nazionali ed hanno un rappresentante riconosciuto con residenza nel Comune di Castello d'Argile; le restanti bacheche saranno assegnate agli altri soggetti di cui all'art. 2.1 che ne faranno richiesta ad eccezione per i gruppi consiliari e Pro Loco la cui destinazione è disciplinata dall' art. 2.6. Il referente politico locale sarà individuato in base ad attestazioni e/o certificazioni che lo stesso produrrà in fase di richiesta. Nel caso di contenzioso tra referenti locali dello stesso partito e/o movimento, gli uffici competenti istruiranno una procedura conoscitiva coinvolgendo eventualmente referenti sovracomunali.
- 2.5 Sarà facoltà della Giunta comunale, a fronte dell'insorgenza di nuove esigenze comunicative, stabilire ulteriori spazi disponibili e diverse

ubicazioni.

2.6 N.3 bacheche nel passaggio pedonale di Porta Bologna saranno riservate come segue: una all'Amministrazione Comunale, una ai singoli gruppi consiliari di maggioranza e una ai singoli gruppi consiliari di minoranza. La bacheca di Piazza Mercato sarà riservata, in via esclusiva e senza preventiva richiesta, alla Pro Loco.

ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DOMANDE

- 3.1 Le domande di concessione di spazi di cui all'art. 2 dovranno essere presentate, a cura dei soggetti interessati, in carta libera, dal rappresentante delle organizzazioni.
- 3.2 Nelle domande dovranno essere dichiarati gli scopi sociali e l'assenza di fini di lucro.
- 3.3 Le domande dovranno essere presentate entro il termine previsto nell'avviso pubblico (non meno di 30 giorni) che verrà pubblicato a cura del Responsabile dell'Area Istituzionale e Demoanagrafica
- 3.4 Le domande presentate successivamente alla scadenza indicata nell'avviso pubblico saranno collocate in coda alla graduatoria.

ARTICOLO 4 – RILASCIO CONCESSIONE E RICORSI

- 4.1 L'Ufficio competente verifica la regolarità delle domande presentate e stabilisce il numero di soggetti ammessi alla concessione.
- 4.2 Nel caso in cui, anche a seguito di verifica, la richiesta di associazioni e/o società sia superiore alla disponibilità di spazi, sarà data priorità alle società e/o associazioni aventi il maggior numero di iscritti e/o associati residenti nel territorio comunale.
- 4.3 Gli spazi da assegnare ai richiedenti sono ordinati per aree omogenee relativi alla tipologia dei soggetti utilizzatori.
- 4.4 La concessione degli spazi è gratuita ed esclusiva.

- 4.5 In caso di pronuncia di decadenza dell'assegnatario, ovvero di rinuncia, si provvede a rassegnare gli spazi liberatisi ad eventuali richiedenti collocati in graduatoria.
- 4.6 Eventuali spazi che dovessero restare liberi saranno assegnati sulla base delle richieste che di volta in volta perverranno all'Amministrazione.

ARTICOLO 5 – DURATA

- 5.1 Le bacheche sono assegnate per la durata del mandato politico amministrativo comunale.
- 5.2 Il termine di concessione è automaticamente prorogato dopo la scadenza del mandato fino alla conclusione della nuova procedura di assegnazione.

ARTICOLO 6 – AFFISSIONE

- 6.1 L'Amministrazione comunale, al fine di garantire maggiore pluralità d'informazione e un corretto turnover, si riserva di intervenire sulla gestione del materiale affisso.
- 6.2 L'affissione nelle bacheche comunali, di cui al presente regolamento, è effettuata direttamente dai soggetti concessionari, i quali ne rispondono dal punto di vista civile e penale.
- 6.3 Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all'ordinaria manutenzione delle bacheche ad esso assegnate.
- 6.4 L'utilizzo delle bacheche in campagna elettorale e/o referendaria è soggetto al rispetto della vigente normativa statale in materia di propaganda elettorale.
- 6.5 E' vietato ogni intervento diretto ad alterare, anche parzialmente, l'originaria struttura ed estetica delle bacheche.
- 6.6 E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, ai sensi di Legge, pena la revoca dell'autorizzazione.

- 6.7 A pena di revoca è fatto assoluto divieto di cessione della concessione.
- 6.8 Il concessionario dovrà, altresì, compiere tutte le opere necessarie a mantenere la bacheca in buono stato e a restituirla all'Amministrazione Comunale concedente nell'originario stato di conservazione.
- 6.9 Sono a carico del concedente solo le riparazioni delle bacheche deteriorate da terzi.
- 6.10 Nel caso in cui il concessionario non ottemperi agli obblighi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione concedente potrà provvedere direttamente addebitandone i costi al primo.
- 6.11 L'Amministrazione comunale, anche su segnalazione dei singoli cittadini, compie accertamenti periodici circa le assegnazioni e l'utilizzo delle bacheche, al fine di verificarne il corretto utilizzo da parte dei concessionari.
- 6.12 Al fine di verificare il mancato utilizzo delle bacheche, tutti gli atti esposti devono essere datati.
- 6.13 Il soggetto assegnatario che non provvede ad affiggere materiale nuovo per 3 (tre) mesi consecutivi perde il diritto di assegnazione.

ARTICOLO 7 – DECADENZA

- 7.1 Il concessionario non potrà utilizzare la bacheca per scopi contrari alla Legge, all'Ordine Pubblico e al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
- 7.2 Lo scioglimento o la modifica degli scopi sociali di un concessionario, legittimerà il Responsabile dell'Area Istituzionale e Demoanagrafica a dichiarare decaduto il concessionario.

ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE

8.1 Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di adozione dello stesso.